CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

VII Direzione Organizzativa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del Partenariato Sociale.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale il 29/01/2026 con deliberazione n. 11

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

- ❑ SI

Il Responsabile del Procedimento
Francesca Morici

F.to Francesca Morici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrative esprime parere: FAVOREVOLE

Data 26/01/2026

IL RESPONSABILE
Dott. Michele Grimaldi
F.to Michele Grimaldi

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 26/01/2026

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA €. _____

AL CAP._____ IPR N._____

Data,_____

IL RESPONSABILE

Il Responsabile della VII Direzione

ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;

Premesso che:

- l'articolo 201 del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 ha introdotto significative novità in relazione all'istituto del c.d. "partenariato sociale";
- più in particolare, la disposizione ha riformulato ed accorpato le previsioni di cui agli articoli 189 ("interventi di sussidiarietà orizzontale") e 190 ("baratto amministrativo") del previgente Codice di cui al D. Lgs. n. 50/2016, che disciplinavano peculiari forme di partenariato pubblico-privato, in quanto tale accompagnato nella sua qualificazione dalla aggettivazione "sociale";
- l'intendimento del legislatore in materia è quello di favorire la razionalizzazione e la semplificazione del settore, evitando duplicazioni e sovrapposizioni, mettendo nel contempo le Pubbliche amministrazioni, in primis gli Enti locali, nelle condizioni di recepire apposite discipline regolamentari di rango comunale che consentano ai cittadini di assolvere agli obblighi di versamento dei tributi locali, messi a dura prova nell'ultimo quinquennio dalle vicende eteronome collegate all'emergenza pandemica e agli eventi bellici in corso, mediante iniziative di partecipazione alle scelte amministrative e alla condivisione della cosa pubblico;

Considerato che:

- il nuovo Codice introduce una nozione unitaria di "partenariato sociale" quale tipica forma di collaborazione tra Amministrazione e privati per la realizzazione di finalità di interesse generale e, pertanto, di sussidiarietà orizzontale in attuazione del principio costituzionale di cui al comma 4 dell'articolo 118, comma 4 della Costituzione;

Dato atto, in particolare, che ai sensi del citato articolo 201 del D. Lgs. n. 36/2023 si prevede che

". *Gli enti concedenti stabiliscono, con atto generale e tenuto conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'Autorità di regolazione del settore, i criteri e le condizioni, per la conclusione di contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto una o più delle prestazioni seguenti:*

a. gestione e manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attività sociali e culturali, ceduti al Comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti urbanistici attuativi; sussiste, per la conclusione di tale contratto, il diritto di prelazione dei cittadini, aventi residenza o domicilio nei comprensori ove insistono i beni e le aree, costituenti un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno i due terzi della proprietà della lottizzazione; i cittadini costituiti in consorzio possono beneficiare, altresì, di incentivi fiscali;gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati che, all'uopo, beneficiano di incentivi fiscali direttamente attinenti alla attività svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile alla comunità territoriale di riferimento;

b. compimento di opere di interesse locale, da acquisire al patrimonio indisponibile dell'ente concedente, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati, e a spese di questi ultimi; l'esecuzione delle opere è esente da oneri fiscali e amministrativi, salva l'imposta sul valore aggiunto.

2. Le parti determinano il contenuto dei contratti di partenariato sociale nei limiti imposti dalle disposizioni seguenti, tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC.

3. Possono concludere i contratti di partenariato sociale microimprese, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato 1.1.

4. Con l'atto generale indicato nel comma 1 sono determinati i modi di esercizio del diritto di prelazione dei cittadini costituiti in consorzi e la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione dei contratti di partenariato sociale, nei limiti di quanto previsto con rinvio a leggi speciali dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

- non a caso, la disposizione *de qua* appare prioritariamente indirizzata agli operatori economici locali ("*microimprese, piccole e medie imprese*"), rispetto ai quali gli obblighi fiscali nei confronti dell'erario comunale risultano ontologicamente più complessi;

Ritenuto, in definitiva, che tramite la presente deliberazione costituisce intendimento dell'Amministrazione comunale quello di procedere all'approvazione di un apposito Regolamento comunale, rispondente alle caratteristiche di "atto generale" prescritto nella sopra riportata disposizione del Codice dei contratti, che consenta l'attivazione e l'autorizzazione al ricorso allo strumento del partenariato sociale (ex baratto amministrativo) nel territorio del Comune di Castelvetrano, quale rilevante istituto di sussidiarietà orizzontale e di assolvimento in via alternativa all'obbligo di provvedere al versamento dei tributi locali;

Visto l'allegato Regolamento sul partenariato sociale, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il TUEL di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
- il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

Alla Giunta Municipale

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente riportati e trascritti:

di proporre al Consiglio Comunale

1) **di approvare** pertanto lo schema di Regolamento comunale per l'istituzione comunale per l'applicazione del partenariato sociale che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) **dare atto**, che la presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica dell'Ente;
3) **dare atto**, che la Direzione competente a curare l'istruttoria per gli eventuali avvisi annuali decisi dalla Giunta Municipale deve essere l'ufficio tributi, che collaborerà con i singoli uffici di volta in volta convolti ai fini dell'esecuzione dei contratti di partenariato sociale.
4) **di procedere** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
5) **di dichiarare**, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.

Il Responsabile della VII Direzione
(Dott. Michele Grimaldi)
F.to Michele Grimaldi

CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

□□□□□

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 11 del 29/01/2026

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del Partenariato Sociale.

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 10:28 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge Presiede l'adunanza l'Avv. Giovanni Lentini nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		presente in sede	presente in audio/ video collegamento	assente
LENTINI GIOVANNI	Sindaco	X		
PALERMO MARIANO	Assessore	X		
INGRASCIOTTA SALVATORE	Assessore	X		
VENTIMIGLIA ROSALIA	Assessore	X		
BRILLO DAVIDE	Assessore	X		
RUBBINO MONIA	Assesore	X		

Con la partecipazione del Segretario Generale Avv. Mariagiovanna Micalizzi presente presso la sede comunale

Il Sindaco/Presidente - accertato con l'ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti in sede dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 201 del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 ha introdotto significative novità in relazione all'istituto del c.d. "partenariato sociale";
- più in particolare, la disposizione ha riformulato ed accorpato le previsioni di cui agli articoli 189 ("interventi di sussidiarietà orizzontale") e 190 ("baratto amministrativo") del previgente Codice di cui al D. Lgs. n. 50/2016, che disciplinavano peculiari forme di partenariato pubblico-privato, in quanto tale accompagnato nella sua qualificazione dalla aggettivazione "sociale";
- l'intendimento del legislatore in materia è quello di favorire la razionalizzazione e la semplificazione del settore, evitando duplicazioni e sovrapposizioni, mettendo nel contempo le Pubbliche amministrazioni, in primis gli Enti locali, nelle condizioni di recepire apposite discipline regolamentari di rango comunale che consentano ai cittadini di assolvere agli obblighi di versamento dei tributi locali, messi a dura prova nell'ultimo quinquennio dalle vicende eteronome collegate all'emergenza pandemica e agli eventi bellici in corso, mediante iniziative di partecipazione alle scelte amministrative e alla condivisione della cosa pubblico;

Considerato che:

- il nuovo Codice introduce una nozione unitaria di "partenariato sociale" quale tipica forma di collaborazione tra Amministrazione e privati per la realizzazione di finalità di interesse generale e, pertanto, di sussidiarietà orizzontale in attuazione del principio costituzionale di cui al comma 4 dell'articolo 118, comma 4 della Costituzione;

Dato atto, in particolare, che ai sensi del citato articolo 201 del D. Lgs. n. 36/2023 si prevede che

". *Gli enti concedenti stabiliscono, con atto generale e tenuto conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'Autorità di regolazione del settore, i criteri e le condizioni, per la conclusione di contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto una o più delle prestazioni seguenti:*

a. gestione e manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attività sociali e culturali, ceduti al Comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti urbanistici attuativi; sussiste, per la conclusione di tale contratto, il diritto di prelazione dei cittadini, aventi residenza o domicilio nei comprensori ove insistono i beni e le aree, costituenti un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno i due terzi della proprietà della lottizzazione; i cittadini costituiti in consorzio possono beneficiare, altresì, di incentivi fiscali;gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati che, all'uopo, beneficiano di incentivi fiscali direttamente attinenti alla attività svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile alla comunità territoriale di riferimento;

b. compimento di opere di interesse locale, da acquisire al patrimonio indisponibile dell'ente concedente, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati, e a spese di questi ultimi; l'esecuzione delle opere è esente da oneri fiscali e amministrativi, salva l'imposta sul valore aggiunto.

5. Le parti determinano il contenuto dei contratti di partenariato sociale nei limiti imposti dalle disposizioni seguenti, tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC.

6. Possono concludere i contratti di partenariato sociale microimprese, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato 1.1.

7. Con l'atto generale indicato nel comma 1 sono determinati i modi di esercizio del diritto di prelazione dei cittadini costituiti in consorzi e la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione dei contratti di partenariato sociale, nei limiti di quanto previsto con rinvio a leggi speciali dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

- non a caso, la disposizione *de qua* appare prioritariamente indirizzata agli operatori economici locali ("*microimprese, piccole e medie imprese*"), rispetto ai quali gli obblighi fiscali nei confronti dell'erario comunale risultano ontologicamente più complessi;

Ritenuto, in definitiva, che tramite la presente deliberazione costituisce intendimento dell'Amministrazione comunale quello di procedere all'approvazione di un apposito Regolamento comunale, rispondente alle caratteristiche di "atto generale" prescritto nella sopra riportata disposizione del Codice dei contratti, che consenta l'attivazione e l'autorizzazione al ricorso allo strumento del partenariato sociale (ex baratto amministrativo) nel territorio del Comune di Castelvetrano, quale rilevante istituto di sussidiarietà orizzontale e di assolvimento in via alternativa all'obbligo di provvedere al versamento dei tributi locali;

Visto l'allegato Regolamento sul partenariato sociale, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il TUEL di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
- il vigente Statuto Comunale;

DELIBERA

Alla Giunta Municipale

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente riportati e trascritti:

di proporre al Consiglio Comunale

1. di approvare pertanto lo schema di Regolamento comunale per l'istituzione comunale per l'applicazione del partenariato sociale che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. dare atto, che la presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica dell'Ente;

3. **dare atto,** che la Direzione competente a curare l'istruttoria per gli eventuali avvisi annuali decisi dalla Giunta Municipale deve essere l'ufficio tributi, che collaborerà con i singoli uffici di volta in volta convolti ai fini dell'esecuzione dei contratti di partenariato sociale.

4. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

5.. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Giovanni Lentini

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Mariano Palermo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mariagiovanna Micalizzi

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91 Castelvetrano, lì 29/01/2026 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Mariagiovanna Micalizzi	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ Castelvetrano, lì_____ IL SEGRETARIO COMUNALE _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
_____

CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio di Trapani

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI PARTENARIATO SOCIALE NELLA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Articolo 1
Oggetto

1. L'istituto del *"partenariato sociale"* persegue finalità di interesse generale e socialmente utili per i cittadini e per la collettività di riferimento, attraverso una reciproca forma di "*datio in solutum*" che prevede:

a) per i cittadini, sia nella forma singola sia in quella associata, per le piccole e medie imprese e per enti di diritto pubblico titolari di un diritto di proprietà su immobili situati nel Comune di Castelvetrano;

b) la possibilità di assolvere alla propria obbligazione tributaria, anche pregressa, per il tramite di una prestazione d'opera, di servizi o mediante cessione al patrimonio comunale di un immobile, in sostituzione al pagamento di un debito tributario in denaro e ciò nei limiti della misura del debito;

c) per il Comune la possibilità di portare in compensazione un proprio credito tributario avverso la realizzazione di un'opera o di un servizio o dell'acquisizione di un bene immobile senza alcun pagamento e ciò nei limiti della misura del credito.

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano, quindi, nelle ipotesi di partenariato sociale tra i soggetti di cui sopra e l'Amministrazione, avviato per iniziativa dei primi o su sollecitazione della seconda, al fine di promuovere forme di cittadinanza attiva riguardanti interventi di cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici a cui possono corrispondere riduzioni e/o esenzioni di tributi locali.

3. Il partenariato sociale è applicabile ai tributi locali anche pregressi.

4. Agli effetti delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie e patrimoniali previste dal presente regolamento, le attività svolte nell'ambito dei contratti di partenariato sociale di cui al successivo articolo 5 si considerano orientate alla piena valorizzazione e attuazione del principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale.

Articolo 2
Soggetti

1. Il presente Regolamento si applica per i rapporti che vengono instaurati con:

a) i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Castelvetrano e/o cittadini non residenti nel Comune ma aventi un rapporto debitorio di natura tributaria con il predetto Ente;

b) le associazioni *no profit* con sede legale nel Comune di Castelvetrano ed esercizio prevalente nel comune di Castelvetrano;

c) enti di diritto pubblico titolari di un diritto di diritto di proprietà su immobili situati nel Comune di Castelvetrano;

d) le microimprese, piccole e medie imprese di cui all'art. 201 del D. Lgs. n. 36/2003.

I soggetti di cui al comma precedente dovranno presentare al Comune di Castelvetrano un apposito progetto di partenariato sociale proponendo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, interventi di cura, valorizzazione e recupero di immobili o spazi pubblici in relazione ad un preciso ambito del territorio comunale e corrispondenti ad un interesse del comune esposto negli atti di programmazione. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta a una sollecitazione del Comune.

Il proponente e l'Amministrazione comunale, una volta acquisita e valutata la proposta come sopra formulata, procedono alla sottoscrizione di un contratto di partenariato sociale in seno al quale vengono definiti i diritti e gli obblighi delle parti.
Il Comune di Castelvetrano ammette anche la stipula di contratti di partenariato sociale in favore di singoli cittadini che prevedano interventi quali forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria attraverso le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

Articolo 3
Contenuto

1. Il contenuto del contratto di partenariato sociale varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il contratto definisce in particolare:
   a) le finalità che persegue la collaborazione e il dettaglio delle attività previste: cura, valorizzazione, manutenzione e recupero degli immobili e spazi pubblici, etc.;
   b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
   c) le modalità di azione, il ruolo e i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti di intervento;
   d) le modalità di utilizzo degli immobili e degli spazi pubblici oggetto del contratto;
   e) le reciproche responsabilità, avuto riguardo alle disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori, oltre che le conseguenze derivanti da eventuali danni cagionati a persone o cose durante l'attività oggetto del partenariato sociale;
   f) le garanzie a tutela di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati, ove di valore superiore ad euro 5.000,00;
   g) i mezzi di sostegno messi a disposizione del Comune, modulati con riguardo alla quantità e alla qualità che la collaborazione è potenzialmente capace di creare e gli eventuali incentivi fiscali riconosciuti, previa verifica della corretta esecuzione degli interventi;
   h) le misure di pubblicità del contratto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle eventuali risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione.
   i) l'affiancamento del personale comunale, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa, l'irrogazione delle penali per l'inosservanza delle clausole del contratto;
   j) le cause di esclusione di singoli per l'inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del contratto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
   k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
   l) le modalità per il trasferimento del diritto di proprietà di un immobile in capo al Comune e ogni altra informazione rilevante.

2. Possono formare oggetto del contratto di partenariato sociale tutti i lavori pubblici, forniture e servizi.

3. Il partenariato sociale non può essere causa di costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato con il Comune.

Articolo 4
Procedimento

1. Le proposte di partenariato sociale dovranno essere indirizzate al sindaco del Comune.
2. Per le finalità di cui all'art. 1, il Comune pubblica un apposito avviso ai fini della presentazione di progetti di partenariato sociale da parte di soggetti legittimati, che dovrà contenere i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione nonché i criteri di valutazione delle proposte.
3. L'acquisizione di un immobile al patrimonio comunale, a compensazione del debito tributario vantato nei confronti di uno dei soggetti cui all'articolo 2 c. 1, può essere applicato allorquando sia accertata (i) l'inesigibilità del credito vantato dall'Amministrazione Comunale e (ii) sia data dimostrazione della ricorrenza di un preminente interesse pubblico che deve trovare attuazione, previa delibera puntuale che individui la destinazione di pubblica utilità del bene, nella programmazione progettuale dell'ente (Parere Corte dei Conti – Sez. Reg. Abruzzo n. 09644 del 14.10.2024). Ciò al fine di corroborare la convenienza, a fronte della prospettata inesigibilità del credito, della accettazione in capo all'ente comunale dell'oggetto della "datio".
4. Oltre a verificare l'inesigibilità del credito, l'ente comunale deve tenere conto della stima oggettiva del bene mediante perizia giurata che individui il valore attuale dello stesso alla luce dello stato in cui si trova, al fine di poter stimare l'ammontare di eventuali lavori da effettuarsi per renderlo idoneo all'uso pubblico. Elementi utili a corroborare l'oggettività delle scelte dell'ente potrebbero consistere nella valutazione di alternative similari reperibili sul mercato poste come parametri di confronto non solo in termini economici ma anche in termini di immediata disponibilità all'uso. Ciò con l'obiettivo di evitare l'acquisto di una proprietà che, priva di valore e di impiego immediato, diventi una spesa in quanto a manutenzione e inutilizzo con conseguente danno per la perdita del credito e per la mancata ricaduta sulla collettività.

Articolo 5
Proposte di partenariato su istanza di cittadini, formazioni sociali o imprese

1. I soggetti di cui all'art. 2 possono presentare progetti di partenariato sociale riguardanti gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o di interventi di decoro urbano e di recupero di beni immobili inutilizzati, o esecuzione di servizi e forniture corredate da apposita documentazione puntualmente esplicativa dell'intervento da realizzare.
2. I soggetti interessati presentano progetti all'Ente, che si occuperà di curare, per il tramite del Settore di volta in volta competente, l'attività istruttoria e valutativa.
3. Il funzionario competente, individuato con determina sindacale ai sensi dell'art. 12 del regolamento degli uffici e dei servizi, verificati i requisiti del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone gli atti necessari per la delibera di Giunta Municipale. Viceversa, qualora non sussistano le condizioni, lo comunica al richiedente con provvedimento motivato di diniego, previa informazione al Sindaco che potrà porre in essere un diverso atto di indirizzo politico amministrativo a cui il funzionario dovrà attenersi.
4. La Deliberazione di Giunta deve contenere l'oggetto del progetto di partenariato sociale, le linee guida per l'attuazione del progetto stesso e l'eventuale attribuzione di benefici fiscali.

5. Nel caso venissero formulate proposte alternative relative allo stesso bene, il funzionario competente può avviare un confronto tra i diversi proponenti per addivenire ad una proposta condivisa, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

6. L'entità dei benefici fiscali previsti per il singolo progetto è determinata con atto di delibera di Giunta Municipale, previa istruttoria da parte del settore competente, e la somma prevista può anche essere calcolata in ore di lavoro, il tutto nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.

Articolo 6
Azioni e interventi ammissibili

1. Le azioni e gli interventi contemplati dai contratti di partenariato sociale per la cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici, nonché per la realizzazione di servizi alla comunità e forniture di interesse pubblico, sono in via esemplificativa i seguenti:

a) la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, sfalcio e pulizia cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;

b) la valorizzazione di dette aree verdi, piazze o strade, mediante attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione;

c) interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, aventi ad oggetto aree e beni immobili inutilizzati;

d) pulizia dei locali comunali;

e) lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali, con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, etc.;

f) manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano;

g) attività di assistenza durante iniziative o eventi realizzati direttamente o in collaborazione con il Comune;

h) servizi di assistenza e di supporto agli individui che necessitano di sostegno materiale ed educativo e culturale.

2. I proponenti svolgono direttamente le attività previste nel progetto di partenariato, fermo restando, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere, servizi e forniture pubbliche. Sono ammessi i lavori in autocostruzione, previa verifica della qualità dei materiali e delle opere da parte degli uffici competenti.

3. Gli interventi inerenti a beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. n.42/2004 sono preventivamente sottoposti alla valutazione della competente Soprintendenza per i Beni culturali in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere tutte le relative autorizzazioni. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del proponente.

4. I contratti di partenariato sociale non possono avere durata superiore a 3 (tre) anni. Periodi più lunghi possono essere pattuiti solo previa motivazione e in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere edilizie sul bene immobile.

Articolo 7
Incentivi fiscali in materia di canoni e tributi locali

1. Ai sensi dell'articolo 201 del D. Lgs. n. 36/2023, il Comune può disporre incentivi fiscali in materia di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei contratti di partenariato sociale.
2. Le agevolazioni tributarie possono riguardare tutti i tributi locali di cui il Comune risulti essere il soggetto impositore. La Giunta Municipale, nell'ambito delle deliberazioni di cui ai precedenti articoli, stabilisce gli specifici tributi oggetto di agevolazione corrispondentemente al tipo di attività svolta dal privato ovvero comunque utili alla comunità in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa. Nell'ambito delle medesime deliberazioni la Giunta Municipale stabilisce la misura delle riduzioni o delle esenzioni, in ossequio ai principi generali previsti dalla legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.
3. Al fine di evitare effetti pregiudizievoli sugli equilibri bilancio, per ciascun esercizio finanziario la Giunta Comunale può disporre le riduzioni ed esenzioni di cui al comma precedente nei limiti indicati in appositi stanziamenti del bilancio di previsione pluriennale.
4. Le attività svolte nell'ambito dei contratti di partenariato sociale che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (CUP), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.
5. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento CUP - ex COS AP e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei contratti di partenariato sociale di cui all'articolo 5 del presente Regolamento qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
    a) si tratti di iniziative occasionali;
    b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
    c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
6. Nei contratti di partenariato, sulla base degli indirizzi indicati nelle delibere della Giunta Municipale, sono definiti in modo puntuale:
    a) i tributi, tariffe, canoni oggetto di agevolazione;
    b) le tariffe da applicarsi alle prestazioni effettuate ai fini di una determinazione del valore della prestazione in linea con il valore di mercato corrente e mediamente applicato per lo svolgimento della medesima prestazione;
    c) la quantificazione dell'agevolazione come esenzione o riduzione di quanto dovuto;
    d) le modalità di verifica e di rendicontazione delle azioni svolte e dei risultati conseguiti;
    e) il rilascio degli attestati finali ai fini della liberazione del contribuente dall'obbligo di versamento di quanto dovuto.

Lo svolgimento delle attività è effettuato previa individuazione del calendario da stabilirsi in accordo con il funzionario designato.

Le attività poste in essere devono essere (i) annotate in un apposito registro avente la funzione di conteggiare il monte ore assegnato al singolo progetto di partenariato sociale e (ii) attestate dal funzionario competente che ne conferma l'effettiva, completa e corretta esecuzione secondo le specifiche modalità e indicazioni previste in apposita delibera di Giunta. Nel caso di realizzazione parziale del progetto definito tra le parti l'importo dei tributi compensabili viene proporzionalmente ridotto. L'eventuale assenza, modifiche di orario o impedimento sopravvenuto allo svolgimento

dell'attività definita tra le parti deve essere comunicata tempestivamente al funzionario competente. La mancata osservanza per tre volte del calendario definito tra le parti senza un giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico costituisce causa di decadenza rispetto alla partecipazione al progetto senza che la quota parte di attività posta in essere alla data della decadenza rappresenti titolo per compensare alcun tributo.

Articolo 8
Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Articolo 9
Formazione e affiancamento del personale

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi per i cittadini e per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione riguardo al tema del partenariato sociale.
2. In casi di particolare interesse pubblico, il contratto di partenariato può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai proponenti.

Articolo 10
Attribuzione di benefici, vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di contratti di partenariato sociale.
2. Nell'ambito dei contratti di partenariato sociale, l'Amministrazione non può destinare contributi in denaro in favore dei cittadini attivi.
3. In casi di particolare interesse pubblico, il contratto di partenariato sociale può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini proponenti quali, a mero titolo esemplificativo:
    a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
    b) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;
    c) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
    d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 11
Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza forme di pubblicità relative ai progetti di partenariato sociale.
2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
    a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
    b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e dì strumenti;

c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 12
Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel contratto di partenariato sociale.

3. La valutazione deve contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi, tempistiche e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
d) risorse disponibili ed utilizzate.

Articolo 13
Prevenzione dei rischi

1. Ai proponenti devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini sono tenuti a dotarsi e a utilizzare correttamente eventuali dispositivi di protezione individuale richiesti per il compimento di specifiche attività e a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Con riferimento agli interventi di cura, valorizzazione, recupero di immobili e spazi pubblici, nonché ogni altro intervento per cui se ne ravveda la necessità, anche a seguito di previsione da parte del settore interessato, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di interventi indicate nel contratto di partenariato sociale.

4. Il contratto di partenariato sociale disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

5. Il Comune può curare direttamente la copertura assicurativa dei cittadini attivi (e per le società? Valutare di specificare che dovranno assicurarsi autonomamente) attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili

e personalizzate, sempre però con spese a carico dei cittadini. Il cittadino/associazione sarà tenuto a rispondere personalmente di eventuali danni non coperti da polizza assicurativa.

Articolo 14
Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il contratto di partenariato sociale indica e disciplina in modo dettagliato le attività e le connesse responsabilità dell'Amministrazione dei proponenti.
2. I proponenti che collaborano con l'Amministrazione alla cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici rispondono direttamente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone e/o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I proponenti che collaborano con l'Amministrazione alla cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne 1'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo e si impegnano a operare con la diligenza del buon padre di famiglia. Gli stessi si impegnano altresì a mantenere un comportamento idoneo e diligente.

Articolo 15
Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti de1 contratto di partenariato o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione dinanzi ad un Comitato di conciliazione composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.
3. Esperito infruttuosamente il predetto tentativo di conciliazione, sarà competente il Tribunale di Marsala.

Articolo 16
Clausole interpretative

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla valorizzazione e al recupero di immobili e spazi pubblici.

Articolo 17
Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali nonché del Regolamento privacy UE 2016/679.

Articolo 18
Disposizioni transitorie

Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere disciplinate dai contratti di partenariato sociale, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Articolo 19
Pubblicità

La copia del presente Regolamento è pubblicato nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito *internet* istituzionale del Comune di Castelvetrano.